

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 25/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il coniuge della ricorrente, deceduto nel marzo 2008, aveva sottoscritto in data 26/2/2007 con la banca resistente, un contratto di finanziamento personale per € 22.000, da rimborsare in 73 rate mensili. Con nota del settembre 2009, la ricorrente contestava alla banca di continuare, anche a seguito del decesso del coniuge, ad addebitare mensilmente l'importo della rata sul conto corrente, nonostante il finanziamento fosse assistito da una polizza assicurativa che sarebbe dovuta "*subentrare qualora [il debitore] non potesse più far fronte ai pagamenti in caso di morte e/o invalidità*". All'uopo, in conformità a quanto richiesto dalla banca medesima, la ricorrente aveva anche trasmesso un certificato originale di morte del marito, senza tuttavia ottenere la richiesta copertura.

Nella stessa nota, la cliente reclamava di aver già richiesto - a seguito del decesso del coniuge - la chiusura del conto corrente. L'istanza rimaneva priva di riscontro.

Con nota del 29/10/2009, la banca resistente replicava alle contestazioni della cliente, osservando che la polizza sottoscritta dal de cuius in via accessoria al contratto di finanziamento copriva solo "*i casi di morte e invalidità permanente cagionate direttamente ed esclusivamente da trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa*". Tanto premesso, precisava che, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per attivare la copertura assicurativa, il rapporto di credito sarebbe proseguito come contrattualmente previsto.

Insoddisfatta della risposta ricevuta, il coniuge superstite, con ricorso del 10 settembre 2010, chiedeva all'ABF l'attivazione della copertura assicurativa per l'estinzione del debito residuo, rinveniente dal contratto di finanziamento del coniuge premorto, e,



conseguentemente, la chiusura del conto corrente, a suo tempo aperto per consentire l'addebito delle rate del finanziamento.

In sede di controdeduzioni, la resistente ribadiva che la copertura assicurativa, come evidenziato dall'estratto delle condizioni di polizza, regolarmente rilasciato al cliente in sede di sottoscrizione, aveva ad oggetto esclusivamente il rischio di morte o invalidità conseguente ad infortunio. Nel caso di specie, la ricorrente aveva richiesto di valutare l'apertura di un sinistro a fronte del decesso per cause naturali del marito, titolare del finanziamento.

Ad ogni buon conto, la banca aveva regolarmente inoltrato l'istanza alla compagnia assicurativa la quale, tuttavia, aveva respinto ogni richiesta di liquidazione, non ravvisandone i presupposti

La resistente, poi, replicava alle doglianze della ricorrente in merito alla mancata estinzione del conto corrente, precisando che *"la cliente non si è resa disponibile a pareggiare il saldo debitore venutosi a formare nel tempo"* impedendo pertanto l'estinzione del rapporto. Tanto premesso, la banca precisava di aver tuttavia ritenuto – in un'ottica di cooperazione – di disporre d'ufficio la chiusura del conto corrente, rinunciando a recuperare il relativo saldo.

DIRITTO

Sulla scorta del comportamento tenuto dalle parti prima della decisione, occorre preliminarmente considerare che la domanda "di estinzione del conto" non appare più attuale, avendo l'intermediario volontariamente adempiuto.

In merito all'unica domanda che occorre valutare, appare il caso di osservare che la ricorrente chiede di essere esonerata dal pagamento delle rate del finanziamento, ritenendo che la polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta dal marito abbia ad oggetto il rischio di non poter far fronte ai dovuti pagamenti per morte o invalidità permanente. In verità, il modulo della polizza assicurativa e il relativo estratto - regolarmente consegnati al cliente in sede precontrattuale - chiariscono testualmente che la copertura opera *"in caso di morte e di invalidità permanente cagionate direttamente ed esclusivamente da trauma prodotto da causa esterna, violenta ed improvvisa"*.

Come evidenziato dalla resistente, il contratto assicurativo ha ad oggetto, in effetti, la morte o invalidità conseguente ad infortunio che, secondo clausola d'uso nel settore, è definita nelle condizioni generali come *"ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili"*. Nel caso di specie, non è contestato che la morte del soggetto finanziato sia avvenuta invece per cause naturali, e non in conseguenza di un evento dovuto a causa fortuita (*"esterna, violenta ed improvvisa"*).

Il ricorso, pertanto, non appare accoglibile.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 357 del 24 febbraio 2011

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI